

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 202

43° anno

10 agosto 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove** 1
- Regolamento (CE) n. 1754/2000 della Commissione del 9 agosto 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14
- Regolamento (CE) n. 1755/2000 della Commissione, del 9 agosto 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 16
- Regolamento (CE) n. 1756/2000 della Commissione, del 9 agosto 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 17
- Regolamento (CE) n. 1757/2000 della Commissione, del 9 agosto 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 19
- ★ **Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione, del 9 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, che accetta un impegno in relazione all'India e alla Romania e che riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti** 21
- Regolamento (CE) n. 1759/2000 della Commissione, del 9 agosto 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 31

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili a partire dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei preferenziali (GU L 171 dell'11.7.2000)** 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1753/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2000
che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle
autovetture nuove**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 marzo 2000,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Il protocollo di Kyoto della detta convenzione quadro, concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, prevede la riduzione del livello di concentrazione di gas ad effetto serra.
- (2) Ai sensi del protocollo di Kyoto, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012.
- (3) Il protocollo di Kyoto prevede che le parti di cui all'allegato I del protocollo abbiano compiuto, entro il 2005, progressi verificabili per quanto riguarda il rispetto degli impegni da esse assunti.

- (4) La decisione 93/389/CEE ⁽⁴⁾ ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.
- (5) La Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO₂, la Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare il risparmio di consumo di carburante delle autovetture. Nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione.
- (6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito un obiettivo di 120 g/km (5 litri/100 km per motori a benzina e 4,5 litri/100 km per motori diesel), quale valore medio per le emissioni di CO₂ nel 2005 (al più tardi nel 2010).
- (7) La Commissione sta effettuando studi al fine di presentare quanto prima proposte adeguate relative a procedure armonizzate di misurazione delle emissioni specifiche di CO₂ per i veicoli della categoria N₁ a norma dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.
- (8) Le emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove sono misurate partendo da una base armonizzata a livello comunitario, secondo la metodologia istituita dalla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 231 del 23.7.1998, pag. 6 e

GU C 83 del 25.3.1999, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 240), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 2 dicembre 1999 (GU C 194 dell'11.7.2000, pag. 46). Decisione del Consiglio del 16 maggio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2000.

⁽⁴⁾ Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

⁽⁶⁾ GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39).

- (9) È necessario stabilire le procedure obiettive di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di verificare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 1995, nonché l'attuazione degli impegni formalmente sottoscritti dalle associazioni di costruttori di automobili. La presente decisione introdurrà un sistema del genere. La Commissione ha annunciato che valuterà quanto prima la necessità di un quadro giuridico per gli accordi da concludere in futuro con le associazioni di costruttori di automobili, il quale comprenda le misure da adottare qualora gli accordi non dovessero funzionare.
- (10) Ai fini della presente decisione gli Stati membri dovrebbero rilevare soltanto dati ufficiali che siano coerenti con la direttiva 70/156/CEE.
- (11) La direttiva 70/156/CEE dispone che i costruttori devono rilasciare un certificato di conformità il quale deve accompagnare ogni autovettura nuova e che gli Stati membri devono consentire l'immatricolazione e la messa in circolazione di un'autovettura nuova soltanto se il veicolo è accompagnato da un certificato di conformità valido.
- (12) La presente decisione non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, bensì a basarsi su tali sistemi per la raccolta di un insieme minimo di dati, necessari al corretto funzionamento di un sistema comunitario di controllo delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove.
- (13) È opportuno includere tutte le autovetture nuove a propulsione alternativa che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 70/156/CEE.
- (14) Detto sistema di controllo dovrebbe essere applicato soltanto alle autovetture nuove che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità e non sono state precedentemente immatricolate altrove.
- (15) È necessario mantenere i contatti tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il controllo della qualità dei dati, onde assicurare l'adeguata attuazione della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nella Comunità. Detto sistema si

applica soltanto alle autovetture che vengono immatricolate per la prima volta nella Comunità e che non sono mai state precedentemente immatricolate altrove.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «autovettura», un veicolo a motore della categoria M₁, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE⁽¹⁾ ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE;
- 2) «autovettura di nuova immatricolazione», un'autovettura immatricolata per la prima volta nella Comunità. Sono espressamente esclusi i veicoli immatricolati una seconda volta in un altro Stato membro o che sono stati immatricolati precedentemente fuori della Comunità;
- 3) «certificato di conformità», il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;
- 4) «emissioni specifiche di CO₂», le emissioni di una determinata autovettura misurate ai sensi della direttiva 80/1268/CEE e di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e accluse ai documenti di omologazione;
- 5) «costruttore», la persona o l'ente responsabile, nei confronti dell'autorità che provvede all'omologazione, di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona o l'ente siano direttamente implicati in tutte le fasi della costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'unità tecnica separata oggetto della procedura di omologazione;
- 6) «marca», la denominazione commerciale del costruttore indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;
- 7) «potenza netta massima di un'autovettura nuova», la potenza massima del motore dichiarata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione e misurata ai sensi della direttiva 80/1269/CEE⁽²⁾;
- 8) «massa», la massa dell'autovettura carrozzata in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione e definita nel punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;
- 9) «cilindrata del motore», la cilindrata dichiarata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;
- 10) «tipo di carburante», il carburante per il quale la vettura è stata inizialmente omologata e che figura nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

⁽¹⁾ Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/21/CE (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 31).

- 11) «scheda di immatricolazione», la scheda elettronica contenente i dati relativi all'immatricolazione di un'autovettura;
- 12) «tipo», «variante» e «versione», i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato II B della direttiva 70/156/CEE e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfa numerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione;
- 13) «veicolo a propulsione alternativa», un veicolo a motore della categoria M₁, come definito nell'allegato II B della direttiva 70/156/CEE, che non rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 80/1268/CEE;
- 14) «documenti di omologazione», il fascicolo di omologazione contenente la documentazione informativa, la scheda di omologazione e i risultati delle prove, trasmessi alle varie autorità nazionali di omologazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

1. Ai fini dell'istituzione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, gli Stati membri rilevano le informazioni descritte nell'allegato I per ogni autovettura di cui al predetto articolo, immatricolata nel loro territorio.
2. Gli Stati membri possono trarre le informazioni di cui al paragrafo 1 dai documenti di omologazione comunitari o dal certificato di conformità.
3. Gli Stati membri sono responsabili della convalida e della qualità dei dati da essi rilevati. Essi prendono in considerazione le fonti potenziali di errore descritte nell'allegato II, adottano le disposizioni necessarie per ridurre al minimo tali errori e comunicano alla Commissione una valutazione mediante analisi statistica o altro metodo della percentuale di dati inesatti unitamente alla relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
4. Gli Stati membri adottano disposizioni per migliorare la qualità dei dati da essi rilevati e, su richiesta della Commissione, ne informano quest'ultima. Sulla scorta di tali informazioni la Commissione può, sentito lo Stato membro interessato, proporre al suo esame misure volte a migliorare ulteriormente la qualità dei dati. Su tale base, lo Stato membro comunica alla Commissione le ulteriori disposizioni che intende eventualmente adottare per migliorare la qualità dei dati.

Articolo 4

1. Ogni anno civile gli Stati membri, applicando i metodi descritti nell'allegato III, calcolano, per ciascun costruttore e per la loro totalità:

- a) per ciascun tipo di carburante:
 - i) il numero totale delle autovetture di nuova immatricolazione, come indicato nell'allegato III, punto 1;
 - ii) la media delle emissioni specifiche di CO₂ per le autovetture di nuova immatricolazione, come indicato nell'allegato III, punto 2;
- b) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di emissioni di CO₂ specificata nell'allegato III, punto 3:
 - i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;
 - ii) la media delle emissioni specifiche di CO₂ come indicato nell'allegato III, punto 3, secondo comma;
- c) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di massa definita nell'allegato III, punto 4:
 - i) il numero di autovetture di nuova immatricolazione;
 - ii) la media delle emissioni specifiche di CO₂, come indicato nell'allegato III, punto 4, terzo comma;
 - iii) la massa media, come indicato nell'allegato III, punto 4, secondo comma ⁽¹⁾;
- d) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di potenza netta del motore definita nell'allegato III, punto 5:
 - i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;
 - ii) la media delle emissioni specifiche di CO₂, come indicato nell'allegato III, punto 5, terzo comma;
 - iii) la potenza netta massima media, come indicato nell'allegato III, punto 5, secondo comma;
- e) per ciascun tipo di carburante e per ciascuna categoria di cilindrata definita nell'allegato III, punto 6:
 - i) il numero delle autovetture di nuova immatricolazione;
 - ii) le emissioni medie specifiche di CO₂, come indicato nell'allegato III, punto 6, terzo comma;
 - iii) la cilindrata media del motore, come indicato nell'allegato III, punto 6, secondo comma.

2. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli a propulsione alternativa, gli Stati membri determinano il numero di quelli immatricolati nel loro territorio.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali variazioni intervenute nelle modalità di calcolo della massa dei veicoli immatricolati nel loro territorio.

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, procedendovi per la prima volta entro il 1° luglio 2001. Essi trasmettono successivamente ogni anno, entro il 1° aprile, i dati del controllo relativi all'anno civile precedente. I dati sono trasmessi nel formato specificato nell'allegato IV.

5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono altresì tutti i dati rilevati ai sensi dell'articolo 3.

⁽¹⁾ Se la massa dell'autovettura indicata nei documenti di omologazione o nel certificato di conformità comporta un valore minimo e uno massimo, gli Stati membri trasmettono unicamente il valore massimo.

Articolo 5

Gli Stati membri designano l'autorità competente per la raccolta e la comunicazione delle informazioni nell'ambito del controllo e ne informano la Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 6

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle modalità con le quali intendono dare applicazione alle disposizioni della medesima. Sulla base di tali relazioni la Commissione può sollecitare ulteriori informazioni o chiedere, sentiti gli Stati membri, che siano apportate modifiche alle modalità di applicazione proposte.

Articolo 7

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo istituito dalla presente decisione entro il 31 dicembre 2002.

Articolo 8

I dati raccolti con il sistema di controllo a partire dall'anno 2003 fungono da base per la verifica degli impegni assunti volontariamente dall'industria automobilistica nei confronti

della Commissione per la riduzione delle emissioni di CO₂ da veicoli a motore e per la loro eventuale revisione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale basata sui dati del controllo comunicati dagli Stati membri.

Articolo 10

Nelle relazioni per gli anni degli obiettivi intermedi e per gli anni dell'obiettivo finale⁽¹⁾ è indicato se le riduzioni sono dovute a misure tecniche adottate dai costruttori o ad altri fattori, quali i cambiamenti nel comportamento dei consumatori.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SÓCRATES

⁽¹⁾ Raccomandazione 1999/125/CE della Commissione (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 49), raccomandazione 2000/303/CE della Commissione (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 55) e raccomandazione 2000/304/CE della Commissione (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 57).

ALLEGATO I

Informazioni che gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere ai fini del sistema di controllo delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove

Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema comunitario di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove, gli Stati membri rilevano un minimo di informazioni per ciascuna autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità. Vengono considerati soltanto i carburanti e i sistemi di propulsione contemplati dalla normativa comunitaria in materia di omologazione.

Gli Stati membri rilevano e registrano i seguenti dati per ogni autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità:

- emissioni specifiche di CO₂ (g/km),
 - tipo di carburante (ad es. benzina, diesel),
 - costruttore,
 - massa (kg),
 - potenza massima netta (kW),
 - cilindrata del motore (cm³).
-

ALLEGATO II

Qualità e precisione dei dati**1. Introduzione**

I costruttori possono differenziare i propri tipi di autovetture in varianti e queste ultime in versioni. I dati più precisi sulle emissioni di CO₂ di un determinato tipo di vettura sono quelli relativi alla versione particolare cui appartiene il veicolo. Pertanto, ai fini del sistema di controllo, gli Stati membri rilevano soltanto i dati «specifici» di ciascuna versione.

2. Uso dei documenti di omologazione come fonte dei dati di controllo

- a) Le informazioni da utilizzare ai fini del controllo delle emissioni di CO₂/autovetture (o da includere in una banca dati elettronica da utilizzare successivamente allo stesso scopo) devono essere estratte dal «fascicolo di omologazione» ufficiale che accompagna la notifica dell'omologazione, comunicato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, ai sensi della direttiva 70/156/CEE.
- b) Il fascicolo di omologazione comunicato dalle autorità nazionali competenti può contenere dati specifici relativi a più versioni diverse. È importante, perciò, individuare correttamente, nel fascicolo di omologazione, i dati pertinenti relativi ad una autovettura nuova cui si applicano le disposizioni della presente decisione. Pertanto, i dati relativi ad una versione specifica devono essere selezionati sulla base dei numeri del «tipo», della «variante» e della «versione» che figurano nel certificato di conformità, il quale deve obbligatoriamente contenere i dati relativi alla versione specifica di un determinato tipo di autovettura.

3. Fonti potenziali di errore**a) Estrazione dei dati specifici di una versione dai documenti di omologazione**

L'uso dei documenti di omologazione quale fonte di dati ai fini della presente decisione può dar luogo a due importanti tipi di errore. Il primo può risultare dalla conversione elettronica dei dati contenuti nella documentazione informativa su carta per introdurli in una base informatica di omologazione, conversione che può dar luogo ad errore umano. Il secondo riguarda l'estrazione corretta dei dati dalle basi informatiche di omologazione. In queste basi i dati relativi a ciascuna versione dovrebbero essere identificati mediante una combinazione unica dei numeri di tipo, variante e versione che figurano nel certificato di conformità.

b) Trasferimento dei dati dal certificato di conformità in una scheda elettronica di immatricolazione

Quando i dati che figurano nel certificato di conformità (su carta) sono introdotti in una scheda elettronica di immatricolazione in occasione dell'immatricolazione di una autovettura nuova, vi è il rischio che non vengano inseriti correttamente. La fonte più probabile è l'errore umano.

c) Trasferimento automatico dei dati dai costruttori alle autorità di immatricolazione

In alcuni Stati membri il costruttore è tenuto a trasferire elettronicamente i dati che figurano nel certificato di conformità alle autorità di immatricolazione (o direttamente nelle schede di immatricolazione). Evidentemente vi è la possibilità che i dati trasferiti non siano corretti, per cui i sistemi dovrebbero essere convalidati.

ALLEGATO III

Metodi per accertare i dati di controllo delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove

Il presente allegato descrive i dati di controllo che devono essere comunicati alla Commissione. Queste informazioni sono tratte dai dati greggi (elencati nell'allegato I) rilevati all'atto della prima immatricolazione di un'autovettura nuova, in base ai metodi descritti in prosieguo. Il formato esatto da utilizzare per comunicare i dati alla Commissione è descritto nell'allegato IV.

In questa fase devono essere considerati soltanto i carburanti e i sistemi di propulsione contemplati nella normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli. Ai fini del sistema di controllo devono essere considerate soltanto le informazioni relative alle autovetture nuove che non siano già state immatricolate precedentemente nella Comunità. Le disposizioni della presente decisione non si applicano alle autovetture che siano già state immatricolate nella Comunità o altrove.

1. *Numero di autovetture di nuova immatricolazione distinte per tipo di carburante (N_f)*

Per ciascun tipo di carburante (benzina e diesel), gli Stati membri accertano il numero totale delle autovetture nuove che sono state immatricolate per la prima volta nel loro territorio. Per ciascun tipo di carburante, f , il numero delle autovetture nuove immatricolate per la prima volta è indicato come N_f .

2. *Media delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante ($S_{f,ave}$)*

La media delle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante (indicato come $S_{f,ave}$) sono calcolate sommando le emissioni specifiche di CO₂ di ogni autovettura di nuova immatricolazione alimentata con un determinato tipo di combustibile, S_f , e dividendo la somma per il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con lo stesso tipo di combustibile, N_f .

$$S_{f,ave} = (1/N_f) \cdot \sum S_f$$

3. *Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO₂*

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO₂: < 60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450, > 450 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante.

Se il numero delle autovetture nuove per una determinata categoria di emissioni di CO₂, c , e alimentate con uno stesso tipo di carburante, f , è dato da $N_{f,c}$, la media delle emissioni di CO₂ di questi veicoli $C_{f,c,ave}$ sono calcolate sommando le emissioni di CO₂, $C_{f,c}$, di ciascuna autovettura nuova e dividendo la somma per $N_{f,c}$.

$$C_{f,c,ave} = (1/N_{f,c}) \cdot \sum C_{f,c}$$

4. *Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa*

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: < 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750 e 1 751-2 000, 2 001, 2 250, 2 251-2 500, 2 501-2 800 e > 2 800 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante, la massa media dei veicoli, nonché la media delle loro emissioni specifiche di CO₂.

Se il numero delle autovetture nuove per una determinata categoria di massa, m , e alimentate con uno stesso tipo di carburante, f , è dato da $N_{f,m}$, la massa media di questi veicoli $M_{f,m,ave}$ è calcolata sommando le masse $M_{f,m}$ di ciascuna vettura nuova e dividendo la somma per $N_{f,m}$.

$$M_{f,m,ave} = (1/N_{f,m}) \cdot \sum M_{f,m}$$

Se $S_{f,m}$ sono le emissioni specifiche di CO₂ di ciascuna autovettura appartenente ad una particolare categoria di massa e alimentata da uno stesso tipo di combustibile, per analogia la media delle emissioni medie specifiche di CO₂ sono date dalla formula seguente:

$$S_{f,m,ave} = (1/N_{f,m}) \cdot \sum S_{f,m}$$

5. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300, > 300 kW, devono essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante, la potenza massima netta media di tali veicoli, nonché la media delle loro emissioni specifiche di CO₂.

Se il numero di autovetture nuove appartenenti ad una determinata categoria di potenza, p , e alimentate con uno stesso tipo di carburante, f , è dato da N_{fp} , la potenza netta massima media di veicoli $P_{fp,ave}$ è calcolata sommando i valori della potenza netta massima P_{fp} di ciascuna autovettura nuova e dividendo la somma per N_{fp} .

$$P_{fp,ave} = (1/N_{fp}) \cdot \Sigma P_{fp}$$

Se S_{fp} sono le emissioni specifiche di CO₂ di ciascuna autovettura appartenente ad una particolare categoria di potenza netta massima e alimentata con un determinato tipo di carburante, per analogia la media delle emissioni specifiche di CO₂ di questi veicoli è data dalla seguente formula:

$$S_{fp,ave} = (1/N_{fp}) \cdot \Sigma S_{fp}$$

6. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: < 700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, 3 001-3 500, 3 501-4 000, > 4 500 cm³, devono essere registrati il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante, la cilindrata media di questi veicoli e la media delle loro emissioni specifiche di CO₂.

Se il numero di autovetture nuove appartenenti ad una stessa categoria di cilindrata, c , e alimentate con uno stesso tipo di combustibile, f , è dato da N_{fc} , la cilindrata media di questi veicoli $C_{fc,ave}$ è calcolata sommando le cilindrato, C_{fc} di ciascuna autovettura nuova e dividendo la somma per N_{fc} .

$$C_{fc,ave} = (1/N_{fc}) \cdot \Sigma C_{fc}$$

Se S_{fc} sono le emissioni specifiche di CO₂ di ciascuna autovettura appartenente a una particolare categoria di cilindrata e alimentata con un determinato tipo di carburante, per analogia la media delle emissioni specifiche di CO₂ è data dalla seguente formula:

$$S_{fc,ave} = (1/N_{fc}) \cdot \Sigma S_{fc}$$

ALLEGATO IV

Formato dei dati di controllo da trasmettere alla Commissione

Per comunicare alla Commissione i dati di controllo, calcolati in base ai metodi descritti nell'allegato III, gli Stati membri devono utilizzare il formato seguente.

1. *Media delle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di carburante*

Per ciascun tipo di carburante gli Stati membri devono comunicare il numero delle autovetture di nuova immatricolazione e la media delle loro emissioni specifiche di CO₂. I dati devono essere presentati in forma di tabella, come indicato in prosieguo, e i valori delle emissioni di CO₂ devono essere arrotondati al numero intero più vicino.

Tipo di carburante	Numero di autovetture di nuova immatricolazione	Media delle emissioni specifiche di CO ₂ (g/km)
Benzina	...	...
Diesel	...	...
...	...	

2. *Media delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture prodotte dallo stesso costruttore e alimentate da un determinato tipo di carburante*

I dati relativi a tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere raggruppati per costruttore e poi suddivisi per tipo di carburante (ad esempio benzina o diesel). Per ciascun sottogruppo gli Stati membri comunicano tutte le medie delle emissioni specifiche di CO₂ e il numero delle autovetture utilizzate per eseguire i calcoli. Le informazioni devono essere trasmesse in forma di tabella, come indicato in prosieguo, e i valori delle emissioni di CO₂ devono essere arrotondati al numero intero più vicino.

Costruttore	Tipo di carburante	Numero di autovetture di nuova immatricolazione	Media delle emissioni specifiche di CO ₂ (g/km)
...	benzina	...	...
...	diesel	...	...
...	...	...	

3. Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO₂

Per ciascun tipo di carburante gli Stati membri comunicano il numero delle autovetture di nuova immatricolazione, per ciascuna categoria di emissioni di CO₂, per costruttore e per la totalità dei costruttori, in base al formato seguente.

Costruttore													
Tipo di carburante	Numero di autovetture di nuova immatricolazione per categoria di emissioni di CO ₂ (g/km)												
	< 60	60-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	>450
Benzina													
Media delle emissioni di CO ₂													
Diesel													
Media delle emissioni di CO ₂													

Totalità dei costruttori

Tipo di carburante	Numero di autovetture di nuova immatricolazione per categoria di emissioni di CO ₂ (g/km)												
	< 60	60-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	>450
Benzina													
Media delle emissioni di CO ₂													
Diesel													
Media delle emissioni di CO ₂													

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa, alla potenza e alla cilindrata

Si devono comunicare i dati aggregati per intervallo di classe in cui sono state suddivise le caratteristiche del veicolo relative a massa, potenza e cilindrata. Per le autovetture di ciascuna classe, i dati richiesti sono per costruttore e per la totalità dei costruttori le caratteristiche medie (massa, potenza, cilindrata) e la media delle emissioni specifiche di CO₂. I valori relativi alla massa, alla potenza e alla cilindrata e le emissioni di CO₂ devono essere arrotondati al numero intero più vicino.

Costruttore		
Tipo di carburante/parametro		Massa delle autovetture nuove (kg)
		< 650 650-750 751-850 851-950 951-1 050 1 051-1 150 1 151-1 250 1 251-1 350 1 351-1 550 1 551-1 750 1 751-2 000 2 001-2 250 2 251-2 500 2 501-2 800 >2 800
Benzina	Numero di autovetture	
	Massa media	
	Media delle emissioni CO ₂	
Diesel	Numero di autovetture	
	Massa media	
	Media delle emissioni CO ₂	

[illegible]

[illegible][illegible]

REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	95,1
	999	95,1
0709 90 70	052	79,6
	999	79,6
0805 30 10	388	57,0
	524	83,0
	528	71,1
	999	70,4
0806 10 10	052	87,3
	400	190,9
	508	135,1
	600	91,7
	624	197,7
	999	140,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,0
	400	70,0
	508	60,1
	512	75,4
	528	77,8
	800	165,5
	804	73,4
	999	86,3
0808 20 50	052	98,2
	064	63,3
	388	94,4
	512	48,7
	528	74,5
	720	112,9
	804	116,8
	999	87,0
0809 20 95	028	427,1
	052	527,6
	400	189,4
	404	407,2
	616	336,2
0809 30 10, 0809 30 90	999	377,5
	052	127,6
	068	104,9
	999	116,3
0809 40 05	064	55,2
	066	40,2
	093	36,2
	624	150,3
	999	70,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1755/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,775 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,58	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,40	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2000 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1722/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1731/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1722/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1722/2000 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	33,34 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	30,62 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	33,34 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	30,62 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3624
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	36,24
1701 99 10 9910	36,75
1701 99 10 9950	36,75
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3624

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

DECISIONE N. 1758/2000/CECA DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2000**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, che accetta un impegno in relazione all'India e alla Romania e che riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con la decisione n. 307/2000/CECA ⁽³⁾ (in appresso «la decisione provvisoria»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, classificabili ai codici NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 ed ex 7208 52 91.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i produttori/esportatori e il denunziante hanno presentato osservazioni per iscritto; le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto tali informazioni.
- (3) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (4) Si rammenta che il punto 9 della decisione provvisoria descrive il prodotto in esame come costituito da prodotti piatti, di acciai non legati, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, senza motivi in rilievo, di spessore

superiore a 10 mm e di larghezza uguale o superiore a 600 mm, classificabili ai codici NC ex 7208 51 30 (codice TARIC 7208 51 30 10), ex 7208 51 50 (codice TARIC 7208 51 50 10), ex 7208 51 91 (codice TARIC 7208 51 91 10) ed ex 7208 51 99 (codice TARIC 7208 51 99 10), o di spessore uguale o superiore a 4,75 mm, ma non superiore a 10 mm, e di larghezza uguale o superiore a 2 050 mm, classificabili al codice NC ex 7208 52 91 (codice TARIC 7208 52 91 10), e originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania.

- (5) In mancanza di nuove argomentazioni in merito alla definizione del prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze di cui ai punti 9-11 della decisione provvisoria.

D. DUMPING**1. Valore normale**

REPUBBLICA POPOLARE CINESE, INDIA E ROMANIA

Determinazione del valore normale

- (6) Poiché non sono state presentate osservazioni in merito al valore normale, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 12 a 25 della decisione provvisoria.

2. Prezzo all'esportazione

REPUBBLICA POPOLARE CINESE, INDIA E ROMANIA

- (7) Poiché non sono state presentate osservazioni in merito al prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze ai considerando da 26 a 29 della decisione provvisoria.

3. Confronto

- (8) Il produttore/esportatore rumeno ha obiettato che il prezzo cif frontiera comunitaria non era stato calcolato correttamente poiché si era tenuto indebitamente conto delle spese di assicurazione e di nolo. Poiché l'obiezione si è dimostrata fondata, il prezzo all'esportazione è stato opportunamente adeguato sulla base delle prove fornite.

Dal momento che non sono state presentate ulteriori osservazioni in merito al confronto, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 30 e 31 della decisione provvisoria.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 4.

4. Margini di dumping

Metodo

- (9) Diversi produttori/esportatori cinesi hanno chiesto maggiori chiarimenti riguardo alla decisione della Commissione di non concedere il trattamento individuale. A tale proposito occorre notare che poiché tutte le società appartenevano per intero o in percentuale maggioritaria allo Stato, non era possibile garantire l'assenza di interferenze da parte dello Stato e vi era quindi un rischio di elusione delle misure. Pertanto, in linea con la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, è stato deciso di non concedere il trattamento individuale.
- (10) I produttori/esportatori cinesi, che rappresentano il 74 % del totale delle esportazioni verso la Comunità registrate da Eurostat, hanno contestato il calcolo del margine di dumping effettuato utilizzando una categorizzazione del prodotto in esame basata sui codici NC e hanno richiesto l'uso di un metodo più preciso, che operasse una distinzione tra le diverse qualità di acciaio. La richiesta è stata accolta. Ciascun tipo di prodotto esportato dai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato è stato perciò confrontato con i valori normali indiani dei tipi di prodotto corrispondenti (tenendo anche conto della qualità dell'acciaio).
- (11) Per le rimanenti vendite cinesi, che rappresentano il 26 % del totale delle vendite all'esportazione verso la Comunità registrate da Eurostat, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione di base. In questo caso si è ritenuto opportuno utilizzare lo stesso metodo applicato per determinare il margine di eliminazione del pregiudizio. Il margine residuo di dumping è stato perciò determinato facendo riferimento alle stesse categorie di prodotto e agli stessi trimestri cui si era fatto riferimento per la determinazione del margine residuo di eliminazione del pregiudizio (cfr. seguente considerando 59). Questo approccio è stato considerato appropriato poiché non vi erano motivi per credere che un produttore/esportatore che non aveva collaborato avesse livelli di dumping inferiori a quelli dei produttori/esportatori che avevano collaborato. In più, bisogna evitare di premiare l'omessa collaborazione delle parti.

Livello di dumping

- (12) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, della decisione n. 2277/96/CECA (la decisione di base), per ciascun tipo di prodotto è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
- (13) Dopo la revisione dei calcoli, i margini di dumping stabiliti in via definitiva ed espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria sono i seguenti:

Repubblica popolare cinese	55,5 %
India	
— Steel Authority of India Ltd	51,1 %
— Residuo	51,1 %
Romania	
— Sidex SA	12,1 %
— Residuo	52,6 %

E. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria

- (14) In merito alla definizione dell'industria comunitaria, non sono pervenute nuove informazioni. Pertanto sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 39 a 44 della decisione provvisoria.

2. Consumo

- (15) Poiché non sono pervenute nuove informazioni in merito ai dati relativi al consumo determinati in via provvisoria, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 45 e 46 della decisione provvisoria.

3. Importazioni dai paesi interessati

Cumulo

- (16) I produttori/esportatori cinesi e il produttore/esportatore romeno hanno ribadito quanto affermato nella fase provvisoria, e cioè che gli effetti delle loro importazioni verso la Comunità non dovevano essere valutati cumulativamente con quelli degli altri paesi interessati, ma non hanno però fornito ulteriori informazioni o prove. Pertanto sono confermate le risultanze di cui ai considerando 47 e 48 della decisione provvisoria relative al cumulo delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania.

Volume e quote di mercato

- (17) Poiché non sono giunte nuove informazioni riguardo ai volumi e alle quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping, sono confermate le risultanze di cui al considerando 49 della decisione provvisoria.

Sottoquotazione dei prezzi

- (18) Gli esportatori romeni hanno asserito che il calcolo della sottoquotazione dei prezzi avrebbe dovuto essere rivisto in relazione al calcolo del prezzo cif frontiera comunitaria e alle differenze di caratteristiche fisiche tra i prodotti romeni importati e i prodotti dell'industria comunitaria.

I produttori/esportatori cinesi hanno anche affermato che il margine dell'importatore utilizzato dalla Commissione nella fase provvisoria era troppo basso. Essi hanno inoltre chiesto che la sottoquotazione dei prezzi fosse calcolata tenendo conto della qualità dell'acciaio.

Prezzo cif frontiera comunitaria

- (19) Per quanto attiene al calcolo del margine di dumping (cfr. precedente considerando 10), i prezzi cif frontiera comunitaria romeni sono stati riveduti per tener conto delle ulteriori informazioni presentate.

La richiesta dei produttori/esportatori cinesi relativa alla sottoquotazione dei prezzi è stata accettata e i calcoli sono stati adeguati in linea con il metodo descritto al seguente considerando 59.

Margine dell'importatore

- (20) Per quanto attiene al margine dell'importatore, nella fase preliminare, al prezzo cif frontiera comunitaria è stato aggiunto l'8 % per includere i costi di sdoganamento e i costi successivi all'importazione. Tale importo copriva il 4 % di guadagno dell'importatore e vari costi di importazione. Come si afferma al considerando 50 della decisione provvisoria, l'importo in questione si basava sulle informazioni fornite da importatori indipendenti nel corso dell'inchiesta.

L'affermazione dei produttori/esportatori cinesi secondo cui il margine in questione era troppo basso si basava sulle informazioni fornite da due importatori indipendenti che non avevano collaborato all'inchiesta e che si erano manifestati in una fase molto avanzata del procedimento. Poiché quindi la Commissione non ha avuto la possibilità di verificare le informazioni fornite, le quali in ogni caso si riferivano al periodo successivo a quello dell'inchiesta, sono confermate le risultanze esposte al considerando della decisione provvisoria.

Adeguamenti per le differenze di ordine fisico

- (21) Il produttore/esportatore romeno ha chiesto un adeguamento che tenesse conto di pretese differenze fisiche tra i prodotti romeni e quelli comunitari. L'analisi delle prove disponibili non giustifica però un adeguamento poiché in realtà tanto i prodotti romeni quanto quelli comunitari sono conformi alle norme internazionali. Non vi sono pertanto motivi per concedere adeguamenti in relazione a differenze delle caratteristiche fisiche.

Conclusione sulla sottoquotazione dei prezzi

- (22) Alla luce di quanto sopra, ai calcoli della sottoquotazione dei prezzi sono state apportate le opportune modifiche. Si ricorda che nella fase provvisoria per ciascuna categoria sono stati stabiliti i margini di sottoquotazione dei prezzi su base trimestrale che sono stati poi ponderati per le quantità importate. Nella fase definitiva, ci si è resi conto che la ponderazione tra categorie avrebbe dovuto essere espressa in modo più preciso, basandola sul fatturato ipotetico ottenuto moltiplicando per ciascuna categoria il prezzo medio dell'industria comunitaria per le quantità dei prodotti importati nella

categoria corrispondente; questo metodo è risultato appropriato poiché tiene conto tanto della quantità importata quanto dell'entità della differenza di prezzo tra le varie categorie del prodotto simile comunitario.

- (23) I margini definitivi di sottoquotazione dei prezzi sono pertanto:

Repubblica popolare cinese	7,5 %
India	
— Steel Authority of India Ltd	12,9 %
— Altri	12,9 %
Romania	
— Sidex SA	7,1 %
— Altri	14,7 %

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (24) Alcuni produttori/esportatori hanno affermato che i dati annui esaminati dalla Commissione nella sua decisione provvisoria non potevano portare a concludere che si fosse determinato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. È stata inoltre posta in dubbio la pertinenza della successiva analisi effettuata dalla Commissione su base trimestrale, visti gli eccellenti risultati conseguiti dall'industria comunitaria nell'insieme del periodo dell'inchiesta. È stato in particolare osservato che non si può attribuire maggiore peso ad una tendenza registrata nel corso del periodo dell'inchiesta che agli effettivi risultati conseguiti nell'intero periodo. È stata anche posta in dubbio la compatibilità del metodo utilizzato dalla Commissione con l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione di base, in particolare per quanto attiene all'analisi del periodo dell'inchiesta su base trimestrale.

Inoltre, è stato obiettato che la Commissione aveva tenuto conto di informazioni relative ad un periodo successivo a quello dell'inchiesta senza spiegare in modo esauriente il perché della sua deroga alla prassi normale. Tale comportamento è stato anche definito contrario all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione di base.

- (25) La Commissione ha esaminato tali obiezioni, in particolare quelle relative alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 6 della decisione di base. In effetti, nell'analisi provvisoria si era tenuto conto del volume delle importazioni oggetto di dumping e dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi del mercato comunitario e del conseguente impatto di queste importazioni sull'industria comunitaria. L'esame di quest'ultimo elemento, cioè dell'impatto sull'industria comunitaria, ha incluso una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che avessero un'influenza sullo stato dell'industria.

- (26) Nella fase provvisoria, l'analisi della Commissione si è riferita ai dati annui relativi a numerosi indicatori nel periodo considerato ed è stata integrata da un esame dei dati semestrali relativi ai volumi e ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping e dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nel periodo considerato. In fine, a completamento dell'esame, è stata effettuata un'analisi trimestrale dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 59 della decisione provvisoria, tale metodo è stato seguito perché si è ritenuto che un esame dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria effettuato sull'intero periodo dell'inchiesta (15 mesi) avrebbe condotto a conclusioni inesatte, dal momento che nell'arco di questo periodo il mercato comunitario ha subito notevoli cambiamenti.
- (27) Nelle obiezioni sollevate, i produttori/esportatori non hanno presentato informazioni che potessero contraddire la conclusione secondo cui il mercato comunitario era cambiato profondamente durante il periodo dell'inchiesta, situazione eccezionale rispetto ai periodi precedenti. In effetti, i produttori/esportatori in questione si sono limitati a contestare l'analisi della Commissione e a sottoporre informazioni complementari estremamente generiche. Tali informazioni non hanno portato a concludere che gli indicatori economici esposti nella decisione provvisoria fossero stati valutati in modo errato.
- (28) In realtà, l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione di base non esclude in alcun modo l'analisi trimestrale dei dati per il periodo dell'inchiesta. Inoltre, è stato necessario prendere in considerazione un periodo dell'inchiesta più lungo, di 15 mesi, al fine di rispecchiare il più fedelmente possibile la situazione dell'industria comunitaria. In ogni caso, occorre notare che attribuendo al periodo dell'inchiesta la durata di sei mesi, durata prevista all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, si sarebbe giunti alle stesse conclusioni riguardo all'esistenza di pregiudizio grave nel presente caso.
- (29) Nella fase provvisoria, l'analisi della Commissione ha preso in considerazione tutti i pertinenti indicatori economici disponibili. È chiaro che qualche indicatore preso isolatamente potrebbe condurre a conclusioni differenti. Tuttavia, se l'esame si fosse limitato ad un'analisi dei soli indicatori economici annui, come suggerito da alcuni produttori/esportatori, le conclusioni ottenute per il presente caso sarebbero state incomplete. Su questa premessa, e in mancanza di nuovi elementi che dimostrino l'inesattezza degli indicatori economici raccolti e valutati nella fase provvisoria, sono confermate le conclusioni esposte al considerando 68 della decisione provvisoria riguardo al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

5. Conclusione sul pregiudizio

- (30) In considerazione della notevole sottoquotazione dei prezzi praticata mediante le importazioni oggetto di dumping, della crescita del volume e della quota di mercato di queste ultime, nonché della situazione dell'industria comunitaria, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (31) I produttori/esportatori hanno obiettato che non era stato stabilito un nesso tra le importazioni oggetto di dumping, che cumulativamente hanno raggiunto i loro massimi livelli in termini di volume nei primi due trimestri del periodo dell'inchiesta, e la situazione dell'industria comunitaria, che ha subito il deterioramento maggiore negli ultimi due trimestri del periodo dell'inchiesta.
- (32) A tale proposito, occorre notare che nella prima parte del periodo dell'inchiesta, il consumo apparente era ad un buon livello e di conseguenza i prezzi nella Comunità erano a livelli relativamente alti. Tuttavia, come evidenziato ai considerando da 75 a 77 della decisione provvisoria, è risultato subito chiaro che questo aumento del consumo apparente e il consistente volume delle importazioni oggetto di dumping erano sproporzionati rispetto all'effettivo consumo di quel periodo. In effetti, le scorte hanno raggiunto livelli notevoli. Quando il divario è diventato troppo pronunciato, nella seconda parte del periodo dell'inchiesta, il mercato ha subito un forte deterioramento. In effetti, in quel periodo, il livello dei prezzi dell'industria comunitaria si è ridotto circa del 25 %.

Si ricorda che, come indicato al considerando 71 della decisione provvisoria, esiste un certo scarto di tempo tra il momento l'importazione dei prodotti oggetto di dumping e il momento in cui diventa chiara la percezione degli effetti di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Perciò, oltre agli effetti sulle scorte citati in precedenza, il nesso tra la crescita delle importazioni e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria è costituito dagli effetti sul mercato comunitario in termini di prezzi e quantità. L'esistenza di ingenti scorte ha causato una depressione dei prezzi sul mercato nonché una diminuzione degli ordini per l'industria comunitaria, con il conseguente deterioramento finanziario registrato.

Inoltre, questo fenomeno è stato rafforzato dal fatto che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, pur risultando più contenute verso la fine del periodo dell'inchiesta, si sono mantenute ad un livello piuttosto elevato.

- (33) In base a questa analisi, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 79 della decisione provvisoria. È chiaro che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi in questione, effettuate in quantità nettamente sproporzionate alla capacità di assorbimento del mercato e con prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria, hanno causato a quest'ultima un pregiudizio grave.

2. Effetto di altri fattori

Consumo

- (34) I produttori/esportatori hanno asserito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalla contrazione della domanda da parte dell'industria produttrice di tubi e dell'industria cantieristica.

(35) Occorre innanzitutto notare che i produttori/esportatori in questione non hanno presentato dati a sostegno di tale affermazione. Inoltre, nonostante l'invio di questionari in relazione agli aspetti dell'inchiesta riguardanti l'interesse della Comunità, non sono pervenute informazioni in merito alla situazione di nessuna di queste due industrie a valle.

(36) Tuttavia, l'industria di produzione di tubi e l'industria cantieristica sono importanti consumatrici del prodotto in esame e pertanto un calo della domanda da parte di queste industrie può costituire un elemento di pregiudizio. Questo non è però di entità tale da annullare il nesso tra il pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping, in considerazione soprattutto dell'incremento dei consumi verificatosi tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 80 della decisione provvisoria).

Situazione degli altri produttori comunitari

(37) Alcuni produttori/esportatori hanno asserito che la perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria e il peggioramento della sua situazione sono imputabili agli altri produttori comunitari. A sostegno di quanto affermato non sono state però fornite informazioni più precise.

(38) La posizione degli altri produttori comunitari è esposta ai considerando 82 e 83 della decisione provvisoria. Da questi considerando risulta chiaro che tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, quando la quota di mercato dell'industria comunitaria subiva un calo, la quota di mercato di questi produttori ha fatto osservare un certo aumento. Dalle informazioni in possesso della Commissione, si è altresì concluso che la contrazione del volume delle vendite di questi produttori nel periodo in esame e la flessione della loro quota di mercato tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta hanno coinciso con l'incremento delle importazioni oggetto di dumping.

In ogni caso, però, se non si può escludere che gli altri produttori comunitari possano aver contribuito al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in considerazione del loro volume di vendite e della loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta, ciò non è sufficiente ad annullare il nesso tra il pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping.

Eccesso di offerta

(39) I produttori/esportatori hanno affermato che una parte del pregiudizio potrebbe essere stata causata da un eccesso di produzione dell'industria comunitaria, con un'offerta di conseguenza eccessiva rispetto al consumo.

(40) Tuttavia, un esame dell'andamento della produzione dell'industria comunitaria e del consumo ha dimostrato che non si è verificata una situazione di eccesso di offerta da parte dell'industria comunitaria. L'andamento delle variazioni della produzione e del consumo, indicati in tonnellate al mese, tra due periodi consecutivi è stato il seguente:

Variazione	1996/1995	1997/1996	Periodo dell'inchiesta/1997
Produzione	- 9 673	+ 31 114	- 28 746
Consumo	- 50 748	+ 36 220	+ 46 360

(41) Dalla tabella risulta chiaro che la produzione dell'industria comunitaria non ha avuto uno sviluppo eccessivo rispetto alla domanda del mercato e anzi, tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta tale sviluppo è stato nettamente inferiore alla crescita del mercato. Ciò spinge a pensare che l'eccesso di offerta fosse chiaramente dovuto alle importazioni oggetto di dumping e al conseguente eccesso di scorte e non al comportamento dell'industria comunitaria.

Comportamento anticoncorrenziale dell'industria comunitaria

(42) L'accusa di comportamento anticoncorrenziale mossa nei confronti dell'industria comunitaria ai considerando da 85 a 87 della decisione provvisoria è stata ribadita senza però che fossero fornite ulteriori informazioni o prove.

Pertanto si confermano le risultanze provvisorie.

Importazioni da altri paesi terzi

(43) I produttori/esportatori hanno asserito che l'imposizione di dazi a carico esclusivo dei paesi oggetto dell'inchiesta era discriminatoria e hanno sollevato notevoli obiezioni rispetto al nesso di causalità. A sostegno di ciò, i produttori/esportatori hanno fatto notare che anche le importazioni provenienti da altri paesi, in particolar modo dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Bulgaria e dall'Ucraina erano state consistenti durante il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dei paesi citati era stata del 10,5 % nel periodo dell'inchiesta, rispetto alla quota del 13,6 % dei paesi sottoposti all'inchiesta, mentre i loro prezzi si aggiravano su una media di 325 EUR/t rispetto ai 317 EUR/t delle importazioni oggetto di dumping. In definitiva, i produttori/esportatori affermavano che i risultati in materia di esportazioni di questi paesi erano molto simili a quelli dei paesi sottoposti all'inchiesta.

(44) Si rammenta che la questione è stata esaminata in maniera approfondita ai considerando da 88 a 96 della decisione provvisoria e che quanto sostenuto dai produttori/esportatori non ha apportato nuovi elementi in merito.

(45) Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 96 della decisione provvisoria. Anche se le importazioni originarie di altri paesi terzi potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, di per sé questo fatto non basta ad annullare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping in esame e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Situazione del mercato mondiale

- (46) Alcuni produttori/esportatori hanno continuato ad obiettare che il mercato comunitario era stato perturbato dall'instabilità del mercato mondiale dell'acciaio ed in particolare dalla crisi asiatica e che questi fattori erano la causa della situazione dell'industria comunitaria.
- (47) È indubbio che le fluttuazioni dei prezzi mondiali e gli sviluppi del commercio mondiale abbiano avuto un effetto negativo sull'industria comunitaria. Si ricorda però che, come affermato al considerando 101 della decisione provvisoria, questo elemento da solo non può spiegare la netta flessione dei prezzi e il conseguente deterioramento della redditività dell'industria comunitaria. Inoltre, gli sviluppi internazionali non possono giustificare i prezzi non equi che sono risultati essere causa di pregiudizio per l'industria comunitaria.

Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 100 e 101 della decisione provvisoria.

3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (48) Alla luce di quanto precede, sono confermate le conclusioni sul nesso di causalità di cui al considerando 102 della decisione provvisoria. In sintesi, sebbene altri fattori, quali le importazioni originarie da altri paesi terzi, il comportamento di altri produttori comunitari e l'instabilità del mercato dell'acciaio a livello mondiale, possano aver contribuito alla difficile situazione dell'industria comunitaria, resta il fatto che le importazioni del prodotto in oggetto originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, individualmente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (49) Dopo la pubblicazione della decisione provvisoria, la Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all'interesse della Comunità né da parte dell'industria comunitaria, né da parte di utilizzatori o di importatori/operatori commerciali del prodotto in esame. Sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 103 a 109 della decisione provvisoria.

H. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- (50) I produttori/esportatori romeni hanno sostenuto che l'imposizione di misure antidumping in questo procedimento rallenterebbe il processo di ristrutturazione dell'industria romena e metterebbe a repentaglio il processo di adesione alla Comunità.
- (51) A tale proposito, la Commissione precisa che la Comunità perseguirà l'obiettivo di intensificare i suoi legami economici con la Romania. Allo stesso tempo, però, la Comunità si aspetta che i produttori/esportatori romeni operino sul mercato comunitario in linea con gli accordi internazionali.

Occorre notare che le misure antidumping non mirano ad eliminare dal mercato comunitario i prodotti originari della Romania, bensì a garantire che si ristabilisca un clima di concorrenza non alterato da pratiche di dumping.

I. MISURE DEFINITIVE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (52) Il produttore/esportatore indiano ha sostenuto che il dazio antidumping dovrebbe essere fissato allo stesso livello del margine di sottoquotazione rilevato, cioè per l'India al 12,6 %, un livello notevolmente più basso rispetto a quello del dazio istituito nella fase provvisoria (21,8 %).
- (53) Non bisogna dimenticare che, ai sensi della normativa in materia, il margine di sottoquotazione dei prezzi esprime gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria a livello dei prezzi, come stabilito all'articolo 3 della decisione di base. Il margine di sottoquotazione è pertanto uno degli indici di pregiudizio che devono essere presi in considerazione nell'analisi del pregiudizio.
- (54) Una volta appurata l'esistenza di pregiudizio grave, la Commissione, in osservanza della norma relativa all'applicazione del dazio inferiore, stabilirà un margine di eliminazione del pregiudizio al fine di esaminare se un dazio basato su un livello inferiore rispetto a quello del margine di dumping sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. La determinazione del margine di eliminazione del pregiudizio ha pertanto una finalità del tutto diversa rispetto al calcolo del margine di sottoquotazione.

Tale argomentazione non è quindi pertinente.

- (55) Il produttore/esportatore indiano ha anche contestato il metodo usato per il calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio e, di conseguenza, del dazio istituito nella fase provvisoria. Lo stesso produttore/esportatore ha proposto un metodo alternativo per il calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio.
- (56) A tale proposito si ricorda che il calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio deve essere effettuato sulla base delle circostanze proprie a ciascun caso ed è destinato ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (57) Nella fase provvisoria, la Commissione ha calcolato il margine di eliminazione del pregiudizio per ciascuna categoria del prodotto in esame e per ciascun trimestre del periodo dell'inchiesta. Tali margini erano rappresentati dalle differenze, espresse in percentuali, tra i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione cif frontiera comunitaria, divise per questi prezzi cif. Successivamente, per ciascuna categoria sono stati calcolati i margini individuali per l'intero periodo dell'inchiesta ponderando i risultati dell'analisi trimestrale per le tonnellate importate in ciascun trimestre. Ciò aveva l'obiettivo di eliminare le distorsioni causate dalla drastica caduta dei prezzi (- 25 %. Cfr. considerando 66 della decisione provvisoria) registrata tra il primo e l'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta. Infine, il margine di eliminazione del pregiudizio per il prodotto in esame è stato calcolato ponderando per le tonnellate i margini individuali calcolati nel periodo dell'inchiesta per ciascuna categoria.

(58) L'adozione del metodo di calcolo proposto dal produttore/esportatore indiano porterebbe a minimizzare gli effetti della drastica flessione dei prezzi verificatasi e, dal momento che il periodo dell'inchiesta sarebbe considerato nel suo insieme, non verrebbero evitate le distorsioni dei prezzi evitate invece nel calcolo effettuato dalla Commissione. Tale metodo inoltre non rifletterebbe con esattezza il pregiudizio da eliminare. Pertanto la richiesta del produttore/esportatore indiano non può essere accolta.

(59) Per quanto attiene alla determinazione della sottoquotazione dei prezzi (cfr. precedente considerando 18), i produttori/esportatori cinesi e il produttore/esportatore romeno hanno anche chiesto la revisione del calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio sulla base delle nuove informazioni da loro fornite. Quando opportuno, sono state apportate le modifiche necessarie.

Il margine di eliminazione del pregiudizio per i produttori/esportatori cinesi è stato calcolato utilizzando le informazioni fornite dai produttori/esportatori che hanno collaborato, sempre tenendo conto della qualità dell'acciaio.

Si ricorda che le esportazioni effettuate da queste società che hanno collaborato rappresentavano circa il 74 % del totale delle esportazioni rilevate da Eurostat (cfr. precedente considerando 10). Per questo 74 % il calcolo del margine è stato effettuato utilizzando il metodo applicato ai produttori/esportatori romeno e indiano. Per il restante 26 % il margine è stato calcolato utilizzando i margini di eliminazione del pregiudizio più elevati rilevati nel periodo dell'inchiesta, per trimestre e per categoria di prodotto, per i produttori/esportatori che hanno collaborato. Tali margini di eliminazione del pregiudizio sono stati poi ponderati per le tonnellate rappresentate dal 74 % e dal 26 % di cui sopra.

(60) Infine, la ponderazione dei margini di pregiudizio è stata anche rivista in linea con il metodo descritto al precedente considerando 22 per la sottoquotazione dei prezzi.

In base a quanto precede, i margini definitivi di eliminazione del pregiudizio sono pertanto i seguenti:

Repubblica popolare cinese	8,1 %
India — Steel Authority of India Ltd	22,3 %
Romania — Sidex SA — Altri	5,7 % 11,5 %

Nel caso della Romania, visto il basso livello di collaborazione, il margine di pregiudizio residuo è stato calcolato facendo riferimento alla categoria di prodotto espor-

tata in quantità rappresentative per la quale era stato rilevato il margine più elevato.

2. Importo dei dazi definitivi

(61) Poiché i margini così calcolati risultano inferiori ai margini di dumping stabiliti in via definitiva, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di eliminazione del pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della decisione di base.

(62) Le aliquote del dazio antidumping individuali per le singole società indicate nella presente decisione sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse riflettono quindi la situazione delle società in questione accertata durante l'inchiesta. Queste aliquote di dazio (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a «tutte le altre società») sono pertanto applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualunque altra società la cui ragione sociale e indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo della presente decisione, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di queste aliquote e devono essere soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(63) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente la decisione, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

3. Impegni

(64) Le seguenti società esportatrici romene hanno offerto un impegno comune relativo ai prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base: Sidex SA, Sidex Trading Srl., Metalexportimport SA, Metanef SA, Metagrimex Business Group SA, Uzinsider SA, Uzineexport SA, Shiral Trading Impex Srl, Metaltrade International '97 Srl, Romilexim Trading Limited Srl e Metal SA. L'impegno relativo ai prezzi offerto riguarda le vendite dei prodotti coperti dall'impegno fabbricati dalla Sidex SA e venduti direttamente (cioè fatturati e spediti) dalla Sidex SA, o da una delle altre società firmatarie, ad un cliente indipendente in Europa. Per l'India, un impegno è stato offerto dalla Steel Authority of India Ltd per i prodotti da essa fabbricati e venduti direttamente nella Comunità.

⁽¹⁾ Commissione europea
Direzione generale per il Commercio
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

- (65) La Commissione ritiene che gli impegni offerti da queste società possono essere accettati poiché essi eliminerebbero gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le dettagliate relazioni che le società si sono impegnate a fornire regolarmente alla Commissione consentiranno un efficace controllo degli impegni.
- (66) Al fine di assicurare il rispetto degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno, che identifichi con chiarezza il produttore e che contenga le informazioni elencate nell'allegato della presente decisione. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato all'autorità doganale, viene riscossa l'adeguata aliquota di dazio antidumping onde evitare l'elusione dell'impegno.
- (67) In caso di violazione o di revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 10 della decisione di base

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (68) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati per i produttori/esportatori e del livello del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi della decisione provvisoria sino a concorrenza del dazio definitivo istituito. Ove l'aliquota del dazio definitivo istituito sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti, di acciai non legati, non placcati né rivestiti, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, senza motivi in rilievo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm o di larghezza uguale o superiore a 2 050 mm e di spessore uguale o superiore a 4,75 mm, ma non superiore a 10 mm, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania e classificabili ai codici NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 ed ex 7208 52 91 (codici TARIC: 7208 51 30 10, 7208 51 50 10, 7208 51 91 10, 7208 51 99 10 e 7208 52 91 10).

2. Le aliquote di dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle seguenti società è pari a:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Tutte le società	8,1 %	—
India	Tutte le società	22,3 %	A999
Romania	Sidex SA	5,7 %	A069
	Tutte le altre società	11,5 %	A999

3. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto in esame, fabbricato dalla Steel Authority of India Ltd e originario dell'India o fabbricato dalla Sidex SA e originario della Romania, quando i beni sono direttamente esportati (cioè spediti e fatturati) dalle società citate all'articolo 2, paragrafo 1, all'importatore comunitario e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società in relazione al presente procedimento antidumping.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
India	Steel Authority of India Ltd, New Delhi	A178
Romania	Sidex SA, Galati	A069
	Sidex Trading SRL, Galati	A179
	Metalexportimport SA, Bucarest	A179
	Metanef SA, Bucarest	A179
	Metagrimex Business Group SA, Bucarest	A179
	Uzinsider SA, Bucarest	A179
	Uzinexport SA, Bucarest	A179
	Shiral Trading Impex SRL, Bucarest	A179
	Metaltrade International '97 SRL, Bucarest	A179
	Romilexim Trading Limited SRL, Bucarest	A179
	Metal SA, Galati	A179

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito di un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata dalle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Gli elementi principali di tale fattura sono elencati nell'allegato della presente decisione. Le importazioni accompagnate da questo tipo di fattura sono dichiarate al codice addizionale TARIC di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

L'esenzione dal dazio è anche subordinata all'esatta corrispondenza tra le merci dichiarate e presentate in dogana e la descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania a norma della decisione n. 307/2000/CECA sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio definitivo imposto dalla presente decisione. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Ove l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

1. La data e il numero della fattura.
2. Il numero della licenza di esportazione.
3. Il codice NC, il codice TARIC e il codice addizionale TARIC con i quali le merci figuranti nella fattura sono sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato all'articolo 2, paragrafo 1).
4. L'esatta descrizione delle merci, compresi:
 - il numero di codice del prodotto, quale figura nell'impegno proposto dal produttore/esportatore in questione, inclusi la qualità dell'acciaio, la larghezza e lo spessore delle lamiere fatturate,
 - la quantità (in tonnellate).
5. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo per tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
6. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla ... [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione n. 1758/2000/CECA. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1759/2000 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 agosto 2000 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di settembre 2000 possono essere presentate domande di titoli per 2 649,839 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili a partire dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei preferenziali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 171 dell'11 luglio 2000)

Pagina 75, allegato VII, parte 2, le cifre della tabella sono sostituite da:

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg
7000	0	7052	77,65	7109	48,84
7001	10,06	7053	76,05	7110	14,57
7002	18,87	7055	53,9	7111	24,63
7003	27,25	7056	63,96	7112	33,44
7004	38,99	7057	72,77	7113	41,82
7005	4,16	7060	89,1	7115	19,67
7006	14,22	7061	99,16	7116	29,73
7007	23,03	7062	107,97	7117	38,54
7008	31,41	7063	93,53	7120	22,32
7009	43,15	7064	110,27	7121	32,38
7010	8,88	7065	93,26	7122	41,19
7011	18,95	7066	103,32	7123	46,25
7012	27,75	7067	112,13	7124	57,99
7013	36,14	7068	102,69	7125	26,48
7015	13,99	7069	114,43	7126	36,54
7016	24,05	7070	97,98	7127	45,34
7017	32,85	7071	108,05	7128	50,4
7020	16,63	7072	116,85	7129	62,14
7021	26,69	7073	107,42	7130	31,2
7022	35,5	7075	85,27	7131	41,26
7023	40,56	7076	95,33	7132	50,07
7024	52,3	7077	104,13	7133	55,13
7025	20,79	7080	173,45	7135	32,98
7026	30,85	7081	183,51	7136	43,04
7027	39,66	7082	192,32	7137	51,85
7028	44,72	7083	166,01	7140	55,58
7029	56,46	7084	177,75	7141	65,65
7030	25,51	7085	177,61	7142	74,45
7031	35,58	7086	187,67	7143	72,86
7032	44,38	7087	196,47	7144	84,6
7033	49,44	7088	170,17	7145	59,74
7035	27,29	7090	182,33	7146	69,8
7036	37,35	7091	192,39	7147	78,61
7037	46,16	7092	201,2	7148	77,01
7040	49,9	7095	152,74	7149	88,75
7041	59,96	7096	162,81	7150	64,47
7042	68,76	7100	5,69	7151	74,53
7043	67,17	7101	15,75	7152	83,33
7044	78,91	7102	24,55	7153	81,74
7045	54,05	7103	32,94	7155	59,59
7046	64,12	7104	44,68	7156	69,65
7047	72,92	7105	9,84	7157	78,46
7048	71,33	7106	19,91	7160	94,79
7049	83,07	7107	28,71	7161	104,85
7050	58,78	7108	37,1		
7051	68,84				

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg
7162	113,65	7260	78,85	7371	105,38
7163	104,22	7261	88,91	7372	114,18
7164	115,96	7262	97,72	7373	122,57
7165	98,94	7263	106,11	7375	100,42
7166	109,1	7264	117,85	7376	110,48
7167	117,81	7265	83,01	7378	105,52
7168	108,38	7266	93,07	7400	64,64
7169	120,12	7267	101,88	7401	74,7
7170	103,67	7268	110,26	7402	83,51
7171	113,73	7269	122	7403	91,89
7172	122,54	7270	87,73	7404	103,63
7173	113,1	7271	97,8	7405	68,8
7175	90,95	7272	106,6	7406	78,86
7176	101,01	7273	114,99	7407	87,66
7177	109,82	7275	92,84	7408	96,05
7180	179,13	7276	102,9	7409	107,79
7181	189,2	7300	51,24	7410	73,52
7182	198	7301	61,3	7411	83,58
7183	171,7	7302	70,11	7412	92,39
7185	183,29	7303	78,5	7413	100,78
7186	193,36	7304	90,24	7415	78,62
7187	202,16	7305	55,4	7416	88,69
7188	175,86	7306	65,46	7417	97,49
7190	188,02	7307	74,27	7420	83,73
7191	198,08	7308	82,65	7421	93,79
7192	206,89	7309	94,39	7460	93,07
7195	158,43	7310	60,12	7461	103,13
7196	168,49	7311	70,19	7462	111,93
7200	37,49	7312	78,99	7463	120,32
7201	47,55	7313	87,38	7464	132,06
7202	56,36	7315	65,23	7465	97,22
7203	64,74	7316	75,29	7466	107,29
7204	76,48	7317	84,1	7467	116,09
7205	41,65	7320	70,33	7468	124,48
7206	51,71	7321	80,39	7470	101,95
7207	60,52	7360	86,43	7471	112,01
7208	68,9	7361	96,5	7472	120,82
7209	80,64	7362	105,3	7475	107,05
7210	46,37	7363	113,69	7476	117,11
7211	56,44	7364	125,43	7500	76,83
7212	65,24	7365	90,59	7501	86,9
7213	73,63	7366	100,66	7502	95,7
7215	51,48	7367	109,46	7503	104,09
7216	61,54	7368	117,85	7504	115,83
7217	70,34	7369	129,59	7505	80,99
7220	56,58				
7221	66,64	7370	95,32		

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg
7506	91,05	7703	148,67	7785	225,94
7507	99,88	7705	125,58	7786	236,01
7508	108,24	7706	135,64	7788	90,37
7509	119,98	7707	144,44	7789	100,43
7510	85,72	7708	152,83	7798	24,78
7511	95,78	7710	130,3	7799	34,84
7512	104,58	7711	140,36	7800	247,1
7513	112,97	7712	149,17	7801	257,17
7515	90,82	7715	135,4	7802	265,97
7516	100,88	7716	145,47	7805	251,26
7517	109,69	7720	119,42	7806	261,32
7520	95,92	7721	129,49	7807	270,13
7521	105,98	7722	138,29	7808	38,08
7560	99,69	7723	146,68	7809	48,14
7561	109,75	7725	123,58	7810	255,99
7562	118,56	7726	133,64	7811	266,05
7563	126,94	7727	142,45	7818	64,69
7564	138,68	7728	150,83	7819	74,75
7565	103,85	7730	128,31	7820	252,79
7566	113,91	7731	138,37	7821	262,85
7567	122,71	7732	147,17	7822	271,66
7568	131,1	7735	133,41	7825	256,95
7570	108,57	7736	143,47	7826	267,01
7571	118,63	7740	153,54	7827	275,82
7572	127,44	7741	163,61	7828	96,06
7575	113,67	7742	172,41	7829	106,12
7576	123,74	7745	157,7	7830	261,67
7600	102,49	7746	167,77	7831	271,74
7601	112,56	7747	176,57	7838	97,94
7602	121,36	7750	162,43	7840	11,37
7603	129,75	7751	172,49	7841	21,43
7604	141,49	7758	19,09	7842	30,24
7605	106,65	7759	29,15	7843	38,63
7606	116,71	7760	187,67	7844	50,37
7607	125,52	7761	197,73	7845	15,53
7608	133,9	7762	206,53	7846	25,59
7609	145,64	7765	191,82	7847	34,4
7610	111,38	7766	201,89	7848	42,78
7611	121,44	7768	32,39	7849	54,52
7612	130,24	7769	42,46	7850	20,26
7613	138,63	7770	196,55	7851	30,32
7615	116,48	7771	206,61	7852	39,12
7616	126,54	7778	59	7853	47,51
7620	121,58	7779	69,07	7855	25,36
7700	121,42	7780	221,79	7856	35,42
7701	131,48	7781	231,85		
7702	140,29				

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/ 100 kg
7857	44,23	7910	35,42	7963	82,23
7858	30,46	7911	45,48	7964	93,97
7859	40,52	7912	54,29	7965	59,13
7860	18,96	7913	62,67	7966	69,19
7861	29,02	7915	40,52	7967	78
7862	37,82	7916	50,59	7968	86,38
7863	46,21	7917	59,39	7969	98,12
7864	57,95	7918	45,63	7970	63,86
7865	23,11	7919	55,69	7971	73,92
7866	33,18	7940	37,91	7972	82,72
7867	41,98	7941	47,98	7973	91,11
7868	50,37	7942	56,78	7975	68,96
7869	62,11	7943	65,17	7976	79,02
7870	27,84	7944	76,91	7977	87,83
7871	37,9	7945	42,07	7978	74,06
7872	46,71	7946	52,13	7979	84,12
7873	55,09	7947	60,94	7980	85,3
7875	32,94	7948	69,32	7981	95,37
7876	43	7949	81,06	7982	104,17
7877	51,81	7950	46,79	7983	112,55
7878	38,04	7951	56,86	7984	124,3
7879	48,11	7952	65,66	7985	89,46
7900	26,54	7953	74,05	7986	99,52
7901	36,6	7955	51,9	7987	108,33
7902	45,41	7956	61,96	7988	116,71
7903	53,79	7957	70,77	7990	94,19
7904	65,53	7958	57	7991	104,25
7905	30,7	7959	67,06	7992	113,05
7906	40,76	7960	54,97	7995	99,29
7907	49,56	7961	65,04	7996	109,35
7908	57,95	7962	73,84		
7909	69,69				

Pagina 81, all'allegato VIII, parte 2, le cifre della tabella sono sostituite da:

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkarosipitoisuus, invertisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	AD S/Z
> = 00 — < 05 > = 05 — < 30 > = 30 — < 50 > = 50 — < 70 > = 70	EUR/100 kg 0 10,06 18,87 27,25 38,99

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose Tenore dell'amido, della fecola e/o del glucosio Gehalte aan zetmeel en/of glucose Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos	AD F/M
> = 00 — < 05 > = 05 — < 25 > = 25 — < 50 > = 50 — < 75 > = 75	EUR/100 kg 0 4,16 8,88 13,99 19,09